

Personale

Personale, sugli stipendi ultima parola allo Stato

Le Regioni possono agire su concorsi e graduatorie, non su trattamenti accessori

di Luciano Cimbolini

02 Dicembre 2024

La Corte costituzionale, [con la sentenza 185/2024](#), ha affrontato il complicato rapporto fra legislazione regionale, prerogative statali e contrattazione collettiva nazionale in relazione ai trattamenti economici del pubblico impiego, con particolare riferimento al trattamento accessorio del personale di staff agli organi politici.

La vicenda prende spunto dalla questione di legittimità costituzionale proposta dalla Corte dei conti, sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, in relazione, fra gli altri, agli articoli 45 e 49, comma 4, della legge della Regione Toscana n. 1 del 2009. Le questioni sono state sollevate nel corso del giudizio promosso dalla Regione Toscana contro la decisione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo, che ha parificato il rendiconto regionale 2022, a eccezione di due capitoli di spesa riguardanti le retribuzione del personale di supporto degli organi politici e dei relativi impegni di spesa per l'incremento del fondo del salario accessorio 2022 per i non dirigenti.

Le norme della legge regionale n. 1 del 2009, già abrogate dalla legge regionale n. 2 del 2023, sono state oggetto di "reviviscenza" a seguito dell'approvazione della legge regionale n. 23 del 2023. Quest'ultima, con l'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 1, del Dl 44/2023, ha fatto rivivere l'originaria versione della legge regionale n. 1 del 2009. Il Dl 44/2023 stabilisce che anche le Regioni possano applicare l'articolo 14 del Dlgs 165/2001 dove si dispone che, fino all'approvazione di una specifica disciplina contrattuale, il trattamento accessorio del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione di ministri e sottosegretari possa consistere in un unico emolumento omnicomprensivo, sostitutivo dei compensi per straordinari e per produttività.

L'articolo 45 della legge n. 1 del 2009, prevede, in favore del personale delle strutture di supporto agli organi di governo (Giunta regionale), un emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico. L'articolo 49, comma 4, primo periodo, seconda parte, a sua volta, prevede per il personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l'eventuale equiparazione a un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude ogni altro beneficio economico.

A fronte di questa intricata stratificazione normativa, la Corte costituzionale ha ritenuto fondate questioni relative agli articoli 45 e 49, comma 4, primo periodo, seconda parte, delle

legge regionale n. 1 del 2009, in riferimento all'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, che attribuisce la materia dell'ordinamento civile alla legislazione esclusiva dello Stato.

La Consulta, in primo luogo, ha ribadito il confine fra ordinamento civile e organizzazione amministrativa regionale, precisando che quest'ultima si arresta "a monte", cioè alla fase antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, riguardando solo i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale, mentre ogni intervento legislativo "a valle", incidente cioè sui rapporti lavorativi in essere, appartiene alla materia dell'ordinamento civile.

Sono di competenza regionale la disciplina dei concorsuali e delle graduatorie. È invece materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, la disciplina del trattamento economico, compreso quello accessorio, e giuridico dei dipendenti regionali, anche se riferito a incarichi dirigenziali esterni, con contratti di diritto privato, di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La particolare rilevanza del carattere fiduciario negli incarichi di diretta collaborazione, se consente deroghe al principio del pubblico concorso nella scelta dei collaboratori, non legittima la violazione dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Pur trattandosi di una particolare categoria di personale regionale, la disciplina del trattamento economico accessorio, sino all'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 44 del 2023, era, come per tutti gli altri dipendenti pubblici contrattualizzati e non contrattualizzati, quella dettata dalla legge statale, dal codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia, restando sempre esclusa una competenza legislativa regionale.

La Regione, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, poteva individuare gli uffici di staff, prevedere le figure apicali, determinare gli organici, regolare i criteri di scelta per l'attribuzione degli incarichi, ma non poteva disciplinare con legge, prima dell'entrata in vigore della legge statale (decreto legge n. 44 del 2023), il trattamento economico accessorio di quella categoria di personale.

Gli articoli 45 e 49, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2009, invece, sono andati a sostituire il trattamento economico accessorio del personale regionale, che, salvo deroghe espressamente autorizzate dal legislatore statale, rimane tipizzato e riservato alla contrattazione collettiva nazionale.

La Corte, dunque, ha accolto le censure di incostituzionalità, ritenendo che la Regione, nel prevedere con propria legge il trattamento economico del personale addetto agli uffici di staff, aveva violato, all'epoca, la riserva di competenza esclusiva in materia di ordinamento civile spettante al legislatore statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Secondo la Corte, solo dopo l'entrata in vigore l'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 44 del 2023, le regioni sono state abilitate ad «applicare», anche con legge regionale, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di trattamento economico degli uffici di diretta collaborazione. Il principio di sussidiarietà, operando anche a livello legislativo,

oltre che amministrativo, consente difatti al legislatore statale di demandare al legislatore regionale una sua porzione di competenza esclusiva per esigenze organizzative di prossimità, quale, nel caso di specie, l'adeguata remunerazione del rapporto di lavoro del personale di supporto agli organi politici regionali, caratterizzato dalla fiduciarità e dall'assenza di disciplina da parte della contrattazione collettiva di comparto. La Corte ha precisato, infine, che l'illegittimità costituzionale riguarda solo le norme abrogate e non già le norme (identiche), come vigenti all'esito della reviviscenza disposta dall'articolo 2 della legge regionale n. 23 del 2023. Queste, difatti, rimangono estranee alla pronuncia, perché venute nuovamente a esistenza in un mutato quadro normativo e, precisamente, in vigore dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 44 del 2023, che, come detto sopra, ha consentito alle regioni, a partire dal 19 marzo 2023, di legiferare in ordine al riconoscimento di trattamenti economici accessori al personale di staff agli organi politici.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com>]

Il Sole
24 ORE